



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 461 del 05-06-2023

Registro Settore n. 59 del 05-06-2023

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Comune di Porto San Giorgio (FM) - D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12 e smi - L.R. n. 6/07 e smi "Norme in materia ambientale" - Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Deliberazione Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019. Decreto del Dirigente della Regione Marche - P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, n. 13 del 17.01.2020. "Piano di recupero PRG zona A1.2 per consolidamento, eliminazione delle barriere architettoniche e recupero del sottotetto". Autorità Procedente: Comune di Porto San Giorgio.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il D.lgs. n. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/06;

VISTO il D.lgs. n. 128/2010 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/06;

VISTO il D.lgs. n. 104 del 2017 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/06;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e smi, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la DGR n. 1647 del 23.12.2019 "Linee guida regionali per la VAS";

VISTO che la variante proposta dal Comune di Porto San Giorgio, quale autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del D.lgs. 152/06 e smi;

VISTA la domanda inviata con nota prot. n. 9913 del 11.04.2023, pervenuta a questa Provincia e registrata in pari data al protocollo generale n. 6094, con la quale il Comune di Porto San Giorgio, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi., in merito alla variante in oggetto, unitamente al Rapporto Preliminare di Screening Semplificato e alla documentazione tecnica;

VISTO e condiviso il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento amministrativo in data 01/06/2023, che viene di seguito riportato integralmente:

"Con nota prot. n. 9913 del 11.04.2023, pervenuta a questa Provincia e registrata in pari data al protocollo generale n. 6094, il Comune di Porto San Giorgio, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, in merito alla variante in oggetto unitamente al Rapporto preliminare di screening semplificato e alla documentazione tecnica.

Con nota prot. n. 6603 del 18/04/2023 lo scrivente Servizio ha comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed ha messo a disposizione la documentazione pervenuta per consentire l'espressione del parere ai sensi del comma 2, dell'art. 12, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La presente variante è relativa ad un Piano di Recupero che prevede la riqualificazione di un edificio realizzato ante 1967, posto all'interno del centro storico (zona A) del Comune di Porto San Giorgio ed al limite del perimetro del borgo marinaro. L'immobile è il risultato dell'aggregazione di due diversi edifici uno, il principale a due piani con un terzo piano a soffitta di notevole altezza, l'altro più piccolo e più basso già a tre piani di cui quello centrale è un mezzanino; esso conserva un aspetto architettonicamente consolidato e di valore. Nello specifico il Piano prevede:

- interventi strutturali attraverso parziale demolizione e ricostruzione dell'ultimo piano sottotetto, senza ampliamento, ma realizzando solo il piano di calpestio ad un unico livello;*
- il miglioramento del comportamento energetico attraverso la coibentazione della copertura e delle murature esterne con esclusione delle due facciate sulle vie pubbliche;*
- l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di un ascensore interno senza toccare il pregevole vano scala, contestualmente si prevede l'eliminazione dei notevoli dislivelli del piano sottotetto che ne consentiranno un razionale utilizzo.*
- recupero del sottotetto attraverso il rifacimento del piccolo locale sottotetto condonato sul lato sud est dell'edificio e realizzato prima del 1990, che appare come elemento incongruo che viene con il P. di R. armonizzato con il resto dell'edificio.*

La vigente normativa comunale, secondo quanto disposto dall'art. 36 delle NTA del PRG, per il centro storico consente il solo restauro ponendo il limite nella modifica del livello dei solai a soli 30 cm. La normativa comunale con l'alt. 46 comma b, consente di superare i limiti posti per gli interventi edilizi diretti attraverso la predisposizione di un Piano Attuativo.

PARERI EI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:

Sulla variante in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 104/2017, è pervenuto il seguente contributo:

- *MINISTERO DELLA CULTURA (MiC)- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 5268 del 17/05/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 8723 del 17/05/2023:
“omissis...
Preso atto che il Piano di recupero interessa un immobile collocato all'interno del centro storico ed è il risultato di una aggregazione di due edifici che conserva una architettura di valore consolidata storicamente;
Esaminata la documentazione pervenuta con la già menzionata nota del 18/04/2023 prot. n. 6603;
Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella adozione del Piano di recupero PRG. Zona A1.2 che prevede una serie di modifiche dell'immobile già menzionato con l'obiettivo di realizzare il consolidamento strutturale, l'eliminazione delle barriere architettoniche ed il recupero del sottotetto;
Tenuto conto che la proposta non altera l'architettura delle facciate e che le modifiche in copertura apportano un miglioramento della composizione dell'edificio, senza incidere sull'altezza che rimane invariata;
Considerato che la proposta nel suo complesso apporterebbe variazioni dell'immobile congruenti con il contesto urbano del centro storico;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria competenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,
il Soprintendente ritiene di non assoggettare a VAS. il Piano di recupero proposto, a condizione che venga inserita nelle norme di Piano la prescrizione che il rifacimento del manto di copertura sia realizzato con coppi tradizionali locali di recupero, simili a quelli presenti nel contesto”;*
 - *Società CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 6914 del 28/04/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 7353 del 02/05/2023:
“In riscontro alla Vostra nota del 18.04.2023, prot. CIIP n° 6538 del 19.04.2023, contenente al richiesta di parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i, di cui all'oggetto, questa Azienda, esaminata la documentazione trasmessa e verificato che il Piano di Recupero non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, con la presente comunica che:*
 - *Nell' area dell'intervento previsto, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, non si riscontrano interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si chiede comunque di porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda,*
 - *Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.*
 - *La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.1. come più volte ribadito dall' ATO 5 — Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca*
- Non sono pervenuti, nei termini di cui all'art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i pareri dei seguenti SCA individuati:*
- *AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE - Settore Subdistrettuale Regione Marche - nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;*
 - *AST Fermo Marche – nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;*
 - *REGIONE MARCHE – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Fermo– nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;*
 - *AATO 5 MARCHE SUD – nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;*

CONCLUSIONI

In sintesi si rileva che la variante al Piano Regolatore Generale non interagisce sostanzialmente con le condizioni ambientali e con il sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici di cui al punto 2 dell'Allegato II, delle linee guida regionali e pertanto si ritiene che la variante possa essere considerata esenti da Valutazione Ambientale Strategica.

Alla luce di quanto esposto, si propone in merito al “Piano di recupero PRG zona A1.2 per consolidamento, eliminazione delle barriere architettoniche e recupero del sottotetto” l’esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi., purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a. Sia recepito il contributo del **MINISTERO DELLA CULTURA (MiC)- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 5268 del 17/05/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 8723 del 17/05/2023;**
- b. Sia recepito il contributo della **Società CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 6914 del 28/04/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 7353 del 02/05/2023;**

CONSIDERATO che, le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell’iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 26 del 09.03.2023, con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale del Settore III “Ambiente e Trasporti, Ced, Polizia Provinciale”, a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 15.03.2023 e per la durata di tre anni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 39 del 27/03/2023 con cui si è stabilito di avviare una prima riorganizzazione della macro struttura del Settore II e del Settore III, riconducendo il Servizio Urbanistica nelle competenze del Settore III;

CONSIDERATA l’assenza del Dirigente del Settore III Arch. Gian Luca Rongoni;

RICHIAMATO il Decreto del presidente n. 16 del 07-02-2023 recante ad oggetto “Sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento per un periodo superiore ad un mese”;

RICHIAMATA la nota del Segretario generale ID 681383 DEL 30-05-2023 ad oggetto: “Assenza del Dirigente – Disposizioni ai sensi dell’art. 12, comma 2°, Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, con la quale, tra l’altro, sono stati assegnati al Dirigente del Settore II, in via provvisoria con decorrenza dal 30 maggio 2023, fino al rientro in servizio dell’arch. Gian Luca Rognoni, il personale e le funzioni del servizio pianificazione territoriale;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO lo Statuto della Provincia di Fermo adottato con deliberazione n. 2 del 02.12.2014, ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014, dell’Assemblea dei Sindaci ed entrato in vigore il giorno 29.01.2015;

VALUTATO che, dall’esame della documentazione trasmessa questa Autorità ritiene che non sussistano i requisiti di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 e smi, costituendo la variante di cui trattasi una modifica parziale al PRG e che siano stati approfonditi tutti i temi ambientali pertinenti alla variante in oggetto;

DETERMINA

- I. **NON ASSOGGETTARE** alla procedura di VAS il “Piano di recupero PRG zona A1.2 per consolidamento, eliminazione delle barriere architettoniche e recupero del sottotetto”, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi., purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- Sia recepito il contributo del MINISTERO DELLA CULTURA (MiC)- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 5268 del 17/05/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 8723 del 17/05/2023;
 - Sia recepito il contributo della Società CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 6914 del 28/04/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 7353 del 02/05/2023;
- II. **DARE ATTO** che le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell’iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;
- III. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- IV. **DARE ATTO** inoltre, dell’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/1990;
- V. **TRASMETTERE** la presente determinazione:
- al Comune di Porto San Giorgio;
 - al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- VI. **PROCEDERE** alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it);

Avverso il presente atto, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Michele Loizzo

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Ivano Pignoloni

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**